



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, e in particolare l'articolo 3 *quinquies*, che prevede appositi decreti ministeriale emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, con cui sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademie di Belle Arti e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale è stata definita, in applicazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, la frazione dell'impegno orario complessivo di ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di Belle Arti;
- VISTO l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, il quale prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della citata legge n. 508 del 1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

VISTO altresì, l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, che prevede che l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTO l'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che “nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio (CNAM), nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti ed efficaci”;

CONSIDERATA pertanto, l'esigenza, nelle more della ricostituzione del CNAM, di individuare presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita una apposita commissione con il compito di svolgere “le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la Commissione costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;
- VISTI i criteri e le modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 e delle altre Istituzioni non statali, disposte dalla circolare ministeriale n. 9843 del 15 aprile 2016;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2013, n.76, con cui l'Accademia Italiana di Arte, Moda e Design di Roma è autorizzata al rilascio di titoli accademici di primo livello;
- VISTA la delibera del Consiglio accademico del 17 maggio 2016 con la quale è stata approvata la proposta dei suddetti corsi;
- VISTA l'istanza prot. n. 001/AIR/16 del 17 maggio 2016 con la quale l'Accademia Italiana di Arte, Moda e Design di Roma, già autorizzata con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2013, n. 76, al rilascio di titoli accademici di primo livello, chiede l'autorizzazione ad attivare due ulteriori corsi accademici di primo livello in (DAPL06) "*Design della moda*" – indirizzo "*Design del gioiello*" e (DAPL06) "*Fotografia*";
- VISTO il parere del 22 marzo 2017, n. 13 dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con cui la stessa, ai sensi del menzionato articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, si è espressa positivamente in merito alla congruenza delle strutture e della docenza per la realizzazione del progetto didattico presentato relativamente alla sede di Roma;
- VISTO il verbale n. 12 del 5 e 6 settembre 2016 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici in cui la stessa chiede un supplemento di istruttoria per l'approvazione dei suddetti corsi;
- VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 settembre 2016, n. 22064, con la quale viene comunicata la suddetta richiesta di integrazioni avanzata dalla Commissione tecnica di valutazione;
- VISTA la nota del 14 novembre 2016 con la quale l'Accademia Italiana di arte, moda e design di Roma invia l'integrazione richiesta;
- VISTO il verbale n. 14 del 21 novembre 2016 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici in cui la stessa esprime parere favorevole in subordine a specifiche correzioni;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 dicembre 2016, n. 30515, con la quale viene comunicata la suddetta richiesta avanzata dalla Commissione tecnica di valutazione;
- VISTA la nota del 12 gennaio 2017 con la quale l'Accademia Italiana di arte, moda e design di Roma invia l'integrazione richiesta;
- TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici con verbale n. 17 del 20 marzo 2017;
- RITENUTO pertanto, di dover adottare la procedura di autorizzazione all'attivazione dei corsi accademici di primo livello in (DAPL06) "Design della moda" – indirizzo "Design del gioiello" e (DAPL06) "Fotografia"

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2016/2017 l'Accademia Italiana di Arte, Moda e Design di Roma è autorizzata, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'attivazione dei corsi accademici di primo livello in:

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA
(DAPL06) - PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA
Corso Design della Moda - indirizzo Design del Gioiello

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA
(DAPL06) - PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA
Corso Fotografia

2. L'ordinamento curricolare dei corsi, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti concernenti la conformità dell'ordinamento didattico, l'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale al corso attivato.

Art. 3



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'Accademia Italiana di Arte, Moda e Design di Roma è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

IL MINISTRO
Senatrice Valeria Fedeli

Valeria Fedeli